



# COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039



Tel. 0382-995611 (centralino)

E-mail - [info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](mailto:info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

Sito Internet - [www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](http://www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

PEC - [protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it](mailto:protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it)

Fax 0382-901264

Gemellato con il Comune di Százhalombatta (Ungheria)

Prot. n. *618*

IL SINDACO

ORD. n. *2/2016*

VISTA l'ordinanza n. 27 del 27.08.2015 con la quale è stata disposta la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato;

CONSIDERATO che, al fine di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, arrivando talvolta anche a forme di dipendenza patologica, occorre inasprire le sanzioni previste nella suindicata ordinanza per le violazioni relative agli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS e orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/91 collocati in altre tipologie di esercizi, rendendole un più incisivo deterrente;

RILEVATO che il fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero manifestazione nell'ambito della sicurezza urbana, rientra pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del D.M. 05/08/2008;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e che, sulla base del comma 5 del medesimo decreto, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il parere del 13.02.2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, la competenza va imputata al sindaco;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, modificato dalla Legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

RITENUTO necessario per tutte le motivazioni esposte mettere in atto efficaci misure di controllo;

CONSIDERATO che il provvedimento è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale

DISPONE CHE

qualora il titolare incorra nella violazione di quanto previsto dall'ordinanza sindacale n. 27 del 27.08.2015 relativamente alla disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS, per più di una volta nell'arco di 2 anni, ad ogni violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sarà applicata la sospensione dell'attività da gg. 3 a gg. 15.

DISPONE INOLTRE

- a) L'entrata in vigore della presente ordinanza dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line
- b) La sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso i canali informativi comunali

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre :

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- Le Forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla residenza comunale, li 14 gennaio 2016



IL SINDACO  
Giovanni Maggi

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI  
PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune  
dal 14.01.2016 al 29.01.2016  
Sannazzaro De' B., li 14 GEN. 2016  
IL MESSO COMUNALE

per 15 gg. consecutivi



093/16